12 settembre 2016

Proposta di revisione dello statuto dell'Università Iuav di Venezia

INDICE – TESTO VIGENTE	INDICE – TESTO MODIFICATO
TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Principi fondamentali dell'Ateneo Articolo 2 - Missione dell'Ateneo Articolo 3 - Principi di azione e di valutazione Articolo 4 - Codice etico Articolo 5 – Qualità della didattica, eccellenza della ricerca e internazionalizzazione Articolo 6 - Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale Articolo 7 – Federazioni e fusioni Articolo 8 – Partecipazione ad organismi pubblici e privati	**TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI** Articolo 1 - Principi fondamentali dell'Ateneo Articolo 2 - Missione dell'Ateneo Articolo 3 - Principi di azione e di valutazione Articolo 4 - Codice etico Articolo 5 – Qualità della didattica, eccellenza della ricerca e internazionalizzazione Articolo 6 - Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale Articolo 7 – Federazioni e fusioni Articolo 8 – Partecipazione ad organismi pubblici e privati
TITOLO II – ORGANI DELL'ATENEO Articolo 9 - Organi dell'Ateneo	**TITOLO II – ORGANI DELL'ATENEO** Articolo 9 - Organi dell'Ateneo
Capo I - Organi di governo Articolo 10 -Il rettore Articolo 11 - Elezione del rettore Articolo 12 – Il prorettore vicario e i delegati Articolo 13 - Il senato accademico Articolo 14 - Composizione del senato accademico Articolo 15 - Il consiglio di amministrazione Articolo 16 - Composizione del consiglio di amministrazione	**Capo I - Organi di governo** Articolo 10 -Il rettore Articolo 11 - Elezione del rettore Articolo 12 – Il prorettore vicario e i delegati Articolo 13 - Il senato accademico Articolo 14 - Composizione del senato accademico Articolo 15 - Il consiglio di amministrazione Articolo 16 - Composizione del consiglio di amministrazione
Capo II - Organi di gestione Articolo 17 – Il direttore generale	**Capo II - Organi di gestione** Articolo 17 – Il direttore generale
Capo III - Organi di controllo e valutazione, consultivi e di garanzia Articolo 18 – Il collegio dei revisori dei conti Articolo 19 – Il nucleo di valutazione Articolo 20 – Il senato degli studenti Articolo 21 - Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti Articolo 22 – Il collegio di disciplina	**Capo III - Organi di controllo e valutazione, consultivi e di garanzia** Articolo 18 – Il collegio dei revisori dei conti Articolo 19 – Il nucleo di valutazione Articolo 20 - Il presidio della qualità Articolo 21 - Conferenza di Ateneo Articolo 22 – Il senato degli studenti Articolo 23 - Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti Articolo 24 – Il collegio di disciplina
TITOLO III – STRUTTURE DELL'ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA Articolo 23 – Le strutture dell'Ateneo per la didattica e la ricerca	**TITOLO III – ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA** Articolo 25 - Articolazione dell'Ateneo per la didattica e la ricerca

	Articolo 26 - I corsi di studio Articolo 27 - I centri di ricerca Articolo 28 - Coordinamento dell'attività didattica e formativa e della ricerca
Articolo 24 – Le strutture operative e le fondazioni universitarie Articolo 25 - I dipartimenti Articolo 26 - Modalità di costituzione dei dipartimenti Articolo 27 – Articolazione interna dei dipartimenti Articolo 28 – Il direttore del dipartimento Articolo 29 – Il consiglio del dipartimento Articolo 30 – La giunta di dipartimento Articolo 31 – La struttura di raccordo dell'offerta formativa	Articolo 29 – Le strutture operative e le fondazioni universitarie
Articolo 32 – Le commissioni didattiche paritetiche docenti e studenti	Articolo 30 – La commissione didattica paritetica docenti - studenti per la didattica
Articolo 33 – La scuola di dottorato	Articolo 31 – Scuola di dottorato
Articolo 34 – I centri di ricerca interdipartimentali ed interateneo	
Articolo 35 – Le scuole di specializzazione	Articolo 32 – Le scuole di specializzazione
TITOLO IV - STRUTTURE TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE	**TITOLO IV - STRUTTURE DI SUPPORTO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA**
Articolo 36 – I centri di erogazione di servizi	
Articolo 37 – Il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo	Articolo 33 – Il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo
Articolo 38 – Il sistema archivistico di Ateneo	
Articolo 39 – Il sistema dei laboratori di Ateneo	Articolo 34 – Il sistema dei laboratori di Ateneo
TITOLO V - AUTONOMIA REGOLAMENTARE	**TITOLO V - AUTONOMIA REGOLAMENTARE**
Articolo 40 – I regolamenti di organizzazione	Articolo 35 – I regolamenti di organizzazione
Articolo 41 – I regolamenti degli ordinamenti didattici	Articolo 36 – I regolamenti degli ordinamenti didattici
Articolo 42 – Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità	Articolo 37 – Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
TITOLO VI – NORME COMUNI	**TITOLO VI – NORME COMUNI**
Articolo 43 – Validità delle deliberazioni degli organi collegiali	Articolo 38 – Validità delle deliberazioni degli organi collegiali
Articolo 44 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali	Articolo 39 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali
Articolo 45 – Incompatibilità e decadenza	Articolo 40 – Incompatibilità e decadenza
Articolo 46 - Indennità di carica	Articolo 41 - Indennità di carica
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**
Articolo 47 – Interpretazioni	Articolo 42 - Interpretazioni
Articolo 48 - Modifiche dello statuto	Articolo 43 - Modifiche dello statuto
Articolo 49 - Emanazione ed entrata in vigore dello statuto e delle sue modifiche	Articolo 44 - Emanazione ed entrata in vigore dello statuto e delle sue modifiche
Articolo 50 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati	Articolo 45 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati
Articolo 51 - Tempo pieno	
Articolo 52 - Poteri d'ordinanza	
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE	**TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE**
Articolo 53 - Norme transitorie	Articolo 46 - Norme transitorie

STATUTO IUAV - TESTO VIGENTE	STATUTO IUAV – TESTO MODIFICATO
TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI **Articolo 1 - Principi fondamentali dell'Ateneo** 1. L'"Università IUAV di Venezia", di seguito denominata "Ateneo", è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, costituita in ente pubblico e sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica. L'Ateneo, secondo i principi della Costituzione, uniforma la sua azione ai principi di libertà didattica e di ricerca e di circolazione del sapere e delle conoscenze, nel rispetto del ruolo sociale della didattica universitaria e della ricerca scientifica. Promuove il merito come strumento di realizzazione dell'individuo e del principio di uguaglianza e riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti. L'Ateneo è dedicato alle culture del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e dell'ingegneria civile, delle arti, del design, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio storico e artistico, della città e dell'ambiente costruito. 2. L'organizzazione dell'Ateneo, nell'unità dell'azione didattica e di ricerca, è improntata ai principi di democrazia, di pluralismo, di partecipazione, di sussidiarietà e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione. 3. Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'Ateneo di cui al Titolo II; alle attività di gestione provvedono il direttore generale e i dirigenti di cui al Titolo II e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'Ateneo. 4. L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono funzionali allo svolgimento dei distinti ed autonomi compiti scientifici e didattici dell'Ateneo. 5. L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati e mirano alla qualità e all'efficienza dei servizi offerti. 6. L'attività di gestione, nel perseguire i fini istituzionali, è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione. 7. La gestione finanziaria dell'Ateneo corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di	**TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI** **Articolo 1 - Principi fondamentali dell'Ateneo** *idem*

individuazione dei responsabili della spesa. 8. L'Ateneo valuta le condizioni di qualità, efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione, ai fini di promuovere una cultura dell'autovalutazione. 9. L'Ateneo ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti della normativa vigente.	
Articolo 2 - Missione dell'Ateneo 1. L'Ateneo realizza la sua missione esercitando tutti i compiti ad esso spettanti secondo l'ordinamento giuridico vigente. In particolare, l'Ateneo: a) nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, promuove, garantisce e coordina la libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi; b) fa proprio il principio di accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la diffusione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo avendo cura di garantire e conciliare i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi; c) favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e a costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società; d) persegue la qualità più elevata dell'istruzione e della formazione; garantisce il diritto a un sapere aperto e critico e ad una preparazione adeguata all'inserimento sociale e professionale organizzando, a tale scopo, anche periodi di studio all'estero; e) valorizza le professionalità e le competenze presenti al suo interno anche con riferimento agli enti e istituzioni territoriali e professionali; f) sul piano internazionale persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale anche sviluppando reti internazionali di ricerca; g) promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità; h) cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; i) promuove attività culturali, sportive, ricreative e di supporto sociale del personale e degli studenti e sostiene le attività formative autogestite da quest'ultimi; l) promuove la residenzialità degli studenti e quella	**Articolo 2 - Missione dell'Ateneo** *idem*

finalizzata alla mobilità dei docenti e dei ricercatori, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano; m) favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro; n) promuove le relazioni con i propri laureati al fine di creare un'ampia comunità Iuav che favorisca la crescita dell'Ateneo e la valorizzazione anche internazionale del suo nome.	
Articolo 3 - Principi di azione e di valutazione 1. L'Ateneo garantisce, contro ogni forma di discriminazione, pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro. 2. L'Ateneo si dota di una "carta degli impegni per la sostenibilità" in cui definisce le regole e gli obiettivi volti a minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio. 3. L'Ateneo assume come proprio impegno il benessere nei luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività. 4. L'Ateneo favorisce, attraverso i propri organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti. 5. L'Ateneo adegua la propria offerta didattica all'evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili. 6. L'Ateneo attiva tutti i livelli di formazione universitaria consentiti dalla legge, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo. 7. Le attività didattiche dell'Ateneo, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione della qualità della formazione e del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento dello studente. 8. L'attività di valutazione delle diverse funzioni istituzionali è posta a fondamento dell'assegnazione di risorse umane e finanziarie alle strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture amministrative e tecniche. 9. L'Ateneo adotta la valutazione, ad opera di esperti interni ed esterni, per misurare il valore scientifico e la qualità dell'attività didattica e di ricerca, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività delle proprie strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici	**Articolo 3 - Principi di azione e di valutazione** 2. **L'Ateneo promuove tutte le azioni volte a sostenere la sostenibilità in modo da** minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio. **9. L'Ateneo adotta una politica per l'assicurazione della qualità, nel rispetto delle linee guida europee e ministeriali, applicando il sistema AVA e sviluppando processi di autovalutazione ciclica.**

fissati, per le rispettive competenze, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 10. L'Ateneo elabora, promuovendone la massima condivisione e dandone la più ampia pubblicità tra tutte le sue componenti, criteri e indicatori di valutazione atti a misurare i risultati dell'attività didattica e di ricerca nonché quelli delle proprie strutture tecniche e amministrative, a quantificare le risorse necessarie al funzionamento dei suoi organi e il grado della loro utilizzazione, a verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. 11. L'Ateneo riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione. 12. L'Ateneo cura e incentiva l'aggiornamento professionale e la formazione continua del proprio personale, anche organizzando specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l'apporto. 13. L'Ateneo tutela la propria memoria storica fin dalla sua formazione, assicurando la conservazione imparziale dei documenti autentici e garantendone affidabilità e fruizione. 14. L'Ateneo assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.	
Articolo 4 - Codice etico 1. Il codice etico della comunità universitaria promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela dei diritti relativi alla proprietà intellettuale. 2. È deliberato dal senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione. 3. L'accertamento di violazioni del codice etico, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, nel rispetto del principio della gradualità e della proporzionalità, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato. Nel caso di recidiva o rilevanza della violazione o delle responsabilità derivanti dalla posizione occupata dall'interessato è prevista per lo stesso l'impossibilità di ricoprire incarichi istituzionali per un periodo di tre	**Articolo 4 - Codice etico** *idem*

anni dalla comminazione della sanzione. 4. Nel rispetto del principio del contradditorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spettano al senato accademico, su proposta del rettore. 5. Le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e i rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del codice etico sono definiti all'interno del codice etico fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22 in materia di procedimenti disciplinari.	
Articolo 5 – Qualità della didattica, eccellenza della ricerca e internazionalizzazione 1. L'Ateneo persegue gli obiettivi dell'eccellenza della ricerca e della qualità della didattica, migliorando costantemente la dotazione di risorse materiali e umane, valorizzando le professionalità, premiando efficienza, trasparenza e merito in ogni aspetto della vita dell'Ateneo. 2. L'Ateneo assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.	**Articolo 5 – Qualità della didattica, eccellenza della ricerca e internazionalizzazione** *idem*
Articolo 6 - Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale 1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Ateneo ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'Ateneo, in particolare, è legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell'ordinamento vigente. 2. L'Ateneo, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi. 3. L'Ateneo provvede, in particolare, sulla base della vigente legislazione, e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento	**Articolo 6 - Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale** *idem*

professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.	
Articolo 7 – Federazioni e fusioni 1. L'Ateneo, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi o fondersi con altri Atenei, ovvero con Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. 2. Le proposte sono promosse dal senato accademico, sentite tutte le componenti dell'Ateneo secondo le procedure stabilite dal regolamento generale di ateneo, e sono deliberate dal consiglio di amministrazione.	**Articolo 7 – Federazioni e fusioni** *idem*
Articolo 8 – Partecipazione ad organismi pubblici e privati 1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, della propria vocazione e del proprio prestigio, l'Ateneo può costituire enti, pubblici e privati, o assumere partecipazioni sia per la diretta soddisfazione dei fini stessi, sia per l'esercizio di necessarie od opportune attività strumentali. 2. I principi e le regole che assistono la costituzione degli enti, l'assunzione delle partecipazioni e la gestione delle stesse sono dettati da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, che deve ispirarsi ai canoni di ragionevolezza e sostenibilità economica e di congruità con le linee strategiche di sviluppo delle attività. 3. In nessun caso l'Ateneo potrà accettare che il rischio economico assunto ecceda il valore del capitale conferito o del patrimonio destinato all'ente costituito o partecipato. 4. L'Ateneo può concedere licenza d'uso del marchio secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 2.	**Articolo 8 – Partecipazione ad organismi pubblici e privati** *idem*
TITOLO II – ORGANI DELL'ATENEO **Articolo 9 - Organi dell'Ateneo** 1. L'Ateneo opera come un sistema complesso e integrato di tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, attività di gestione e di controllo. 2. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Ateneo: a) il rettore; b) il senato accademico; c) il consiglio di amministrazione. 3. È organo di gestione dell'Ateneo: il direttore generale. 4. Sono organi di controllo interno e di valutazione delle attività: a) il collegio dei revisori dei conti;	**TITOLO II – ORGANI DELL'ATENEO** **Articolo 9 - Organi dell'Ateneo** 1. L'Ateneo opera come un sistema complesso e integrato di tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, attività di gestione e di controllo. 2. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Ateneo: a) il rettore; b) il senato accademico; c) il consiglio di amministrazione. 3. È organo di gestione dell'Ateneo il direttore generale. 4. Sono organi di controllo interno e di valutazione delle attività: a) il collegio dei revisori dei conti;

b) il nucleo di valutazione. 5. Sono organi consultivi e di garanzia dell'Ateneo: a) il senato degli studenti; b) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti. 6. E' altresì organo dell'Ateneo, il collegio di disciplina.	b) il nucleo di valutazione; **c) il presidio di qualità.** 5. Sono organi consultivi e di garanzia dell'Ateneo: **a) la conferenza di ateneo;** b) il senato degli studenti; c) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti. 6. È altresì organo dell'Ateneo il collegio di disciplina.
Capo I - Organi di governo **Articolo 10 – Il rettore** 1. Il rettore rappresenta l'Ateneo e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo stesso. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione. 2. In particolare, il rettore: a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo; b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle rispettive delibere c) propone al senato accademico i nomi dei componenti del consiglio di amministrazione; d) propone al consiglio di amministrazione la nomina per l'incarico di direttore generale; e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali; f) nomina il direttore della scuola di dottorato su proposta del consiglio della scuola e sentito il senato accademico; g) propone il documento di programmazione strategica triennale di ateneo al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del senato accademico e del nucleo di valutazione; h) presenta al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; i) stipula, direttamente o attraverso i direttori delle strutture dell'Ateneo, convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale; l) emana lo statuto e i regolamenti, nonché le loro modifiche; m) stipula, direttamente o attraverso delega al direttore generale, i contratti per attività di insegnamento;	**Capo I - Organi di governo** **Articolo 10 -Il rettore** 1. Il rettore rappresenta l'Ateneo e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo stesso. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione. 2. In particolare, il rettore: a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo; b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle rispettive delibere; c) **individua e nomina, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, i** componenti del consiglio di amministrazione; d) propone al consiglio di amministrazione il **conferimento** dell'incarico di direttore generale; e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali; f) nomina il direttore della scuola di dottorato su proposta del consiglio della scuola e sentito il senato accademico; **g) propone al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, tenendo conto delle proposte e del parere del senato accademico:** **- il documento di programmazione triennale;** **- il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale;** **- il bilancio unico di Ateneo di esercizio;** **- il piano strategico;** **h)** stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale; **i)** emana lo statuto e i regolamenti, nonché le loro modifiche; **l)** stipula, direttamente o attraverso delega al direttore generale, i contratti per attività di insegnamento;

n) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;	**m)** vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;
o) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta in merito; avvia i provvedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione da comminare, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; irroga i provvedimenti disciplinari della censura nei casi previsti dalla legge; p) utilizza, nella propria azione di indirizzo e controllo, le risultanze del lavoro del nucleo di valutazione;	n) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta in merito; avvia i provvedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione da comminare, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; irroga i provvedimenti disciplinari della censura nei casi previsti dalla legge; o) utilizza, nella propria azione di indirizzo e controllo, le risultanze del lavoro del nucleo di valutazione;
q) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;	p) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
r) convoca, almeno una volta l'anno, una conferenza di ateneo nella quale presentare il piano di sviluppo dell'Ateneo.	**q) convoca periodicamente un'assemblea della comunità universitaria, composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti, per un confronto sui programmi svolti e sulle prospettive. In preparazione dell'assemblea il rettore può istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche;** **r) convoca la conferenza di Ateneo di cui all'articolo 21.**
3. Il rettore provvede, in caso di necessità e urgenza, ad adottare provvedimenti di competenza anche in materie di attribuzione di altri organi dell'Ateneo a norma di legge o di statuto. Tali atti sono sottoposti a ratifica da parte dell'organo competente entro sessanta giorni dalla loro emanazione, pena la cessazione degli effetti derivanti dagli atti stessi. 4. Il rettore può optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico e al direttore del dipartimento di appartenenza.	**3. Il rettore provvede, in caso di necessità e urgenza, ad adottare provvedimenti anche in materie di attribuzione di altri organi dell'Ateneo a norma di legge o di statuto, sottoponendoli agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.** 4. Il rettore può optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico.
Articolo 11 - Elezione del rettore 1. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.	**Articolo 11 - Elezione del rettore**

2. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato; b) ai componenti del senato degli studenti; c) al personale tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato, in misura ponderata pari al 30% dei voti espressi dall'elettorato di cui alla lettera a), secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. 3. Le elezioni sono indette dal decano, dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, che ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 luglio. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.	*idem*
4. Il rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta dell'elettorato di cui al comma 2, lettera a).	4. Il rettore, nella prima votazione, è eletto **a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale e tecnico-amministrativo.** Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta **dei voti equivalenti espressi, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale e tecnico-amministrativo.** In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta dell'elettorato di cui al comma 2, lettera a).
5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'Ateneo ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione. 6. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.	*idem*
Articolo 12 – Il prorettore vicario e i delegati 1. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo a tempo indeterminato, un prorettore vicario che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. 2. Il prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.	**Articolo 12 – Il prorettore vicario e i delegati** *idem*
3. Il prorettore vicario può optare, all'inizio dell'anno	3. Il prorettore vicario può optare, all'inizio dell'anno

accademico, per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore e al direttore del dipartimento di appartenenza. 4. La carica di prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Ateneo e degli Enti, pubblici e privati, a cui la stessa partecipa. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'Ateneo e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i delegati possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Ateneo e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I delegati possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.	accademico, per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore e **al senato accademico.** *idem*
Articolo 13 – Il senato accademico 1. Il senato accademico è organo di rappresentanza di tutte le componenti e delle istanze della comunità universitaria. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo e concorre all'amministrazione generale dello stesso insieme agli altri organi di indirizzo e agli organi incaricati della gestione; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto e il regolamento generale di ateneo; approva i regolamenti di sua competenza; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. 2. In particolare il senato accademico, anche avvalendosi di un comitato per la ricerca e di un comitato per la didattica, ove costituiti al suo interno: a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica; b) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; c) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'Ateneo nonché esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 42; d) propone al consiglio di amministrazione la destinazione dei posti del personale docente sulla base	**Articolo 13 - Il senato accademico** **1. Il senato accademico è organo di rappresentanza di tutte le componenti e delle istanze della comunità universitaria ed è l'organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo e concorre all'amministrazione generale dello stesso insieme agli altri organi di indirizzo e agli organi incaricati della gestione; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo. Tenendo conto dell'istruttoria svolta dal comitato per la ricerca e dal comitato per la didattica di cui all'articolo 28, esercita una funzione di coordinamento e di raccordo delle attività didattiche, formative e di ricerca, e delle relative strutture.** **2. Il senato accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. Esprime pareri su tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore o dal consiglio di amministrazione.** **3. Il Senato accademico esprime parere obbligatorio in merito a:** **a) il documento di programmazione triennale di Ateneo, previsto dalle leggi vigenti, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;** **b) il piano strategico di Ateneo;** **c) il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo di esercizio;** **d) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, a maggioranza assoluta dei componenti;** **e) il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;**

delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento e del parere del nucleo di valutazione; e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 41, comma 2, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti; f) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio; g) esprime parere obbligatorio sull'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, deliberate dal consiglio di amministrazione; h) esprime pareri sui programmi edilizi dell'Ateneo; i) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore o dal consiglio di amministrazione; l) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell'Ateneo e ne dirime gli eventuali conflitti; m) designa, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina ed esprime parere sui componenti interni proposti dal rettore a fare parte del consiglio di amministrazione; n) commina le sanzioni in caso di violazione del codice etico, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; o) delibera il codice etico e designa, su proposta del rettore, i componenti della commissione di garanzia in esso prevista.	**f) la scelta del revisore dei conti previsto all'articolo 18, comma 2, lettera a);** **g) l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della Legge n. 240/2010.** **h) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;** **i) i programmi edilizi dell'Ateneo;** **l) l'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione.** **4. Il senato accademico delibera:** **a) lo statuto e il regolamento generale di Ateneo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;** **b) il regolamento didattico di ateneo, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti;** **c) gli altri regolamenti in materia di didattica e di ricerca, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;** **d) il codice etico;** **e) la designazione, su proposta del rettore, dei componenti del collegio di disciplina;** **f) di irrogare le sanzioni in caso di violazione del codice etico, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;** **g) sulle relazioni triennali sull'attività didattica e di ricerca dei docenti;** **h) su calendario e orari delle attività didattiche, utilizzazione degli spazi e su ogni altro argomento riguardante il funzionamento dei corsi di studio.** **5. Il senato accademico, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal comitato per la ricerca e dal comitato per la didattica, propone al consiglio di amministrazione:** **a) la programmazione e gli assetti didattici;** **b) l'attivazione, modifica o soppressione di corsi, centri di ricerca, scuole, sedi ed altre eventuali strutture didattiche e di ricerca;** **c) la destinazione dei posti del personale docente;** **d) la proposta di chiamata dei professori e ricercatori.**
3. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il decano indice le votazioni dopo trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi	**6. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il decano dell'ateneo indice le votazioni dopo trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non**

diritto al voto sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano. 4. In caso di anticipata cessazione del rettore il prorettore vicario assume la reggenza e il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.	**oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.** **7. In caso di anticipata cessazione del rettore il prorettore vicario assume la reggenza e il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.**
Articolo 14 - Composizione del senato accademico 1. Fanno parte del senato accademico: a) il rettore; b) sei docenti di ruolo, compresi i direttori di dipartimento in un numero almeno pari a un terzo; c) un ricercatore universitario a tempo determinato; d) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti nel proprio ambito; e) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. 2. Le modalità elettorali, anche al fine di attuare il rispetto delle diverse aree scientifico disciplinari per le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo. 3. Partecipa alle riunioni del senato accademico, senza diritto di voto, il prorettore vicario. 4. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi. Il senato accademico è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2. 5. Il senato accademico dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni. Tutti i suoi componenti sono rinnovabili per una sola volta.	**Articolo 14 - Composizione del senato accademico** **1. Sono componenti del senato accademico:** **a) il rettore;** **b) sei docenti di ruolo eletti;** **c) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti nel proprio ambito;** **d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.** **2. Le modalità elettorali per i componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabilite dal regolamento generale di ateneo, anche al fine di attuare il rispetto delle diverse aree scientifico disciplinari.** **3. Partecipa alle riunioni del senato accademico, senza diritto di voto, il prorettore vicario.** **4. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.** **Il senato accademico è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.** **Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2.** **5. Il senato accademico dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni. Tutti i suoi componenti sono rinnovabili per una sola volta.**
Articolo 15 – Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico, della	**Articolo 15 - Il consiglio di amministrazione** 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico, della

programmazione finanziaria e del personale, e del controllo dell'attività amministrativa dell'Ateneo. Esso svolge le sue funzioni attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico. 2. Il consiglio di amministrazione esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere favorevole sullo statuto e sul regolamento generale di ateneo e sulle relative modifiche, nonché esprime parere sul codice etico e sui regolamenti di cui al Titolo V nei termini in esso previsti. 3. In particolare, il consiglio di amministrazione delibera: a) su proposta del rettore e sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; b) a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 42, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente; c) i programmi edilizi dell'Ateneo, sentito il senato accademico; d) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, acquisiti i pareri obbligatori del senato accademico e del senato degli studenti; e) la programmazione finanziaria annuale e triennale; f) la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico e l'approvazione delle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti; g) le convenzioni e i contratti nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti; h) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal senato accademico; in caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al senato accademico; i) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico; l) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari; m) i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dalla normativa vigente acquisito il parere obbligatorio del senato accademico; n) la "carta degli impegni per la sostenibilità", sentito il senato accademico;	programmazione finanziaria e del personale, e del controllo dell'attività amministrativa dell'Ateneo. Esso svolge le sue funzioni attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico. 2. Il consiglio di amministrazione esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere favorevole sullo statuto e sul regolamento generale di ateneo e sulle relative modifiche, nonché esprime parere sul codice etico e sui regolamenti di cui al Titolo V nei termini in esso previsti. 3. In particolare, il consiglio di amministrazione delibera: a) su proposta del rettore e sentito il senato accademico, **il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio di Ateneo di esercizio;** b) a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente; c) i programmi edilizi dell'Ateneo, sentito il senato accademico; d) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, acquisiti i pareri obbligatori del senato accademico e del senato degli studenti; **e) la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico e l'approvazione delle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dal senato accademico;** **f) le convenzioni e i contratti nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti;** **g) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal senato accademico; in caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al senato accademico;** **h) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, scuole, centri di ricerca e altre eventuali strutture di didattica e di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;** **i) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;** **l) i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dalla normativa vigente acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;**

o) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 4. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del direttore generale, il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali. 5. Il consiglio di amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dall'articolo 22. 6. Il consiglio di amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del senato accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica. 7. Il consiglio di amministrazione inoltre: a) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale; b) designa i membri del nucleo di valutazione; c) delibera l'ammontare dell'indennità di carica del rettore e per la partecipazione agli organi di Ateneo, ove compatibile con la normativa vigente, al nucleo di valutazione e al collegio dei revisori dei conti.	**m) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.** **4. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del direttore generale, il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.** **5. Il consiglio di amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dall'articolo 23.** **6. Il consiglio di amministrazione approva il documento di programmazione triennale di Ateneo, previsto dalle leggi vigenti, e il piano strategico dell'Ateneo, sentite le proposte e il parere obbligatorio del senato accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.** **7. Il consiglio di amministrazione inoltre:** **a) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale;** **b) designa i membri del nucleo di valutazione;** **c) delibera l'ammontare dell'indennità di carica del rettore e per la partecipazione agli organi di Ateneo, ove compatibile con la normativa vigente, al nucleo di valutazione e al collegio dei revisori dei conti.**
Articolo 16 - Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto da: a) il rettore; b) tre componenti, di cui almeno due esterni all'ateneo; c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, anche esterno all'Ateneo; d) un esperto designato dal senato degli studenti, anche esterno all'Ateneo; e) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti nel suo ambito. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale. 2. I membri esterni del consiglio di amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. 3. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, dovranno essere individuati, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, anche mediante avviso pubblico, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla	**Articolo 16 - Composizione del consiglio di amministrazione** 1. Il consiglio di amministrazione è composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) tre componenti, di cui almeno due esterni all'ateneo; c) un rappresentante individuato dal personale tecnico amministrativo, anche esterno all'Ateneo; **e) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti, anche esterno all'Ateneo.** Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale. 2. I **componenti** esterni del consiglio di amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. **3. Tutti i componenti di cui al comma 1, lettera b, del presente articolo, dovranno essere individuati, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, mediante avviso pubblico, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla**

qualificazione scientifica e culturale. 4. Per l'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione il rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 3. I componenti esterni sono individuati da una commissione di selezione nominata, sentito il senato accademico, dal rettore. I componenti interni sono individuati dal rettore, sentito il senato accademico, previa valutazione del curriculum, tra coloro che abbiano espresso formale candidatura. 5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore e sono rinnovabili per una sola volta. 6. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le procedure per il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2.	**qualificazione scientifica e culturale.** **4. Per la loro individuazione il rettore emana un avviso pubblico contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 3 e nomina una commissione di selezione. Il rettore, sulla base della valutazioni effettuate dalla commissione di selezione, individua i componenti del consiglio di amministrazione e, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, li nomina con decreto.** **5. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione è di quattro anni, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti che è biennale, ed è rinnovabile per una sola volta.** 6. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. **7.** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. **8.** Le procedure per il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo.
Capo II - Organi di gestione **Articolo 17 – Il direttore generale** 1. Il direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione, e risponde dei relativi risultati. Il direttore generale, inoltre: a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti; b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ateneo; c) predispone il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione; d) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto; e) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; f) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione rientranti nelle	**Capo II - Organi di gestione** **Articolo 17 – Il direttore generale** *idem*

sue competenze ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi e gli atti che impegnano la spesa, rientranti nella sua competenza. 2. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta. 3. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato tramite avviso pubblico e procedura trasparente. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile. 4. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	3. L'incarico di direttore generale **è conferito** dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato tramite avviso pubblico e procedura trasparente. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile. **4. Il direttore generale può nominare un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento, assenza e cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo direttore.**
Capo III - Organi di controllo e valutazione, consultivi e di garanzia **Articolo 18 – Il collegio dei revisori dei conti** 1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ateneo. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 42. 2. Il collegio è composto da: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 3. Almeno due componenti dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Ateneo. 5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui	**Capo III - Organi di controllo e valutazione, consultivi e di garanzia** **Articolo 18 – Il collegio dei revisori dei conti** *idem*

all'articolo 42.	
Articolo 19 – Il nucleo di valutazione 1. L'Ateneo adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, al nucleo di valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti - studenti, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui alla normativa vigente. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni previste dalla normativa vigente relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 3. Il nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti di cui: a) quattro designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra studiosi ed esperti, in prevalenza esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di procedure di valutazione e di controllo di gestione; b) uno designato dal senato degli studenti nel proprio ambito. 4. Il presidente del nucleo di valutazione è designato dal consiglio di amministrazione tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). 5. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni, salvo quanto previsto all'articolo 45, comma 2, e sono rinnovabili per una sola volta. 6. L'Ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il supporto tecnico e amministrativo, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.	**Articolo 19 – Il nucleo di valutazione** *idem* 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, al nucleo di valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai **centri di ricerca** e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui alla normativa vigente. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni previste dalla normativa vigente relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. *idem*
	Articolo 20 - Il presidio della qualità **1. Il presidio della qualità è un organo dell'Ateneo che organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo per lo**

	sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca. Il presidio supporta i corsi di studio e i loro referenti, il comitato per la didattica e il comitato per la ricerca, per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca, e per attuare interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca. **2. Nell'ambito delle attività formative, il presidio della qualità:** **a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo;** **b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;** **c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;** **d) elabora una relazione sulle attività di riesame che invia al Nucleo di valutazione, alla Commissione didattica paritetica e agli organi di governo;** **e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo sviluppo e l'attuazione di interventi di miglioramento delle attività formative, anche alla luce della relazione redatta annualmente dal nucleo di valutazione;** **f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;** **g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.** **3. Nell'ambito delle attività di ricerca, il presidio della qualità:** **a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca (SUA-RD) predisposte dal comitato per la ricerca con la collaborazione dei centri di ricerca;** **b) elabora una relazione annuale sulle attività di riesame della ricerca e terza missione che invia al Nucleo di valutazione, alla Commissione didattica paritetica e agli organi di governo;** **c) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;** **d) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca;** **e) valuta l'efficacia degli interventi di**

	miglioramento, e le loro effettive conseguenze; **f) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione.** **4. La composizione e il funzionamento del presidio della qualità è stabilita nel Regolamento generale di Ateneo.** **miglioramento, e le loro effettive conseguenze;** **f) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione.** **4. La composizione e il funzionamento del presidio della qualità è stabilita nel Regolamento generale di Ateneo.**
	Articolo 21 - La conferenza di Ateneo **1. La conferenza di Ateneo è organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo. Essa è composta da tutti i docenti.** **2. Viene indetta dal rettore, come momento di confronto, per un parere in merito a:** **a) il piano strategico di ateneo** **b) le linee guida del bilancio unico di ateneo di previsione annuale e il bilancio unico di ateneo** **c) l'attivazione di nuovi corsi di studio o la chiusura dei corsi di studio** **3 Il rettore, anche su richiesta del senato accademico, può indire la conferenza di Ateneo su temi specifici o di particolare rilevanza. L'indizione della conferenza di Ateneo può essere motivatamente richiesta da almeno il venticinque per cento dei docenti, secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.** **4. Il rettore informa il senato accademico e il consiglio di amministrazione in merito alle istanze presentate in sede di conferenza di Ateneo.** **5. Le modalità di funzionamento della conferenza di Ateneo sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.**
Articolo 20 – Il senato degli studenti 1. Il senato degli studenti è organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 2. Il senato degli studenti si compone di venti membri eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale dell'Ateneo di cui almeno due per ogni dipartimento. 3. I criteri di ripartizione dei membri da eleggere, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di	**Articolo 22 – Il senato degli studenti** 1. Il senato degli studenti è organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 2. Il senato degli studenti si compone di venti membri eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale dell'Ateneo **secondo le modalità stabilite dal regolamento del senato degli studenti, che ne disciplina convocazione e funzionamento e definisce le regole generali per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e la gestione delle attività culturali promosse dal senato stesso o proposte dagli studenti dell'ateneo.** **Eliminato**

convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento del senato degli studenti di cui all'articolo 40, comma 3. 4. Il presidente, il responsabile amministrativo e il vice-presidente di cui ai commi 5 e 8, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Ateneo, sono nominati con decreto del rettore. Il senato degli studenti dura in carica due anni. 5. Spetta, in particolare, al senato degli studenti: a) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e negli organi delle strutture per la didattica e la ricerca, comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui all'articolo 32; b) deliberare il regolamento del senato degli studenti di cui all'articolo 40, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche; c) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Ateneo nell'interesse della componente studentesca; d) designare la componente studentesca nel comitato unico di garanzia; e) designare il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione; f) designare i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario. Sulle questioni indicate alla lettera c), il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica. 6. Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Ateneo per le attività formative ai sensi della normativa vigente che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse. 7. Ai componenti il senato degli studenti è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 8. Il presidente può designare un vice-presidente tra i componenti il senato degli studenti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	**3.** Il presidente, il responsabile amministrativo e il vice-presidente di cui ai commi 4 e 7, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Ateneo, sono nominati con decreto del rettore. Il senato degli studenti dura in carica due anni. **4.** Spetta, in particolare, al senato degli studenti: a) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e negli organi delle strutture per la didattica e la ricerca, comprese quelle nella commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 30; b) deliberare il regolamento del senato degli studenti, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche; c) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Ateneo nell'interesse della componente studentesca; d) designare la componente studentesca nel comitato unico di garanzia; e) designare il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione; f) designare i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario. Sulle questioni indicate alla lettera c), il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica. **Eliminato** **5.** Ai componenti il senato degli studenti è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. **6.** Il presidente può designare un vice-presidente tra i componenti il senato degli studenti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Articolo 21 – Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti 1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi	**Articolo 23 - Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti** *idem*

lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'Ateneo. 2. La composizione del comitato è stabilita dal regolamento generale di ateneo. 3. Le funzioni del comitato indicate al comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì, ove prescritto dalla legge, la denominazione dell'organo. 4. Al comitato, nella composizione definita dal regolamento generale di ateneo, è attribuita la funzione di assistere gli studenti nell'esercizio dei loro diritti, ricevendo anche eventuali reclami o doglianze. Il comitato ha diritto di compiere accertamenti e riferire al rettore o al direttore generale i quali adottano gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto, a loro richiesta e se consentito dall'ordinamento giuridico, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.	
Articolo 22 – Il collegio di disciplina 1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal senato accademico per tre anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. 2. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti. 3. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera o) e, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio di amministrazione, in assenza della	**Articolo 24 – Il collegio di disciplina** *idem*

rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto. 5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.	
TITOLO III – STRUTTURE DELL'ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA **Articolo 23 – Le strutture dell'Ateneo per la didattica e la ricerca** 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Ateneo è articolato nelle seguenti strutture: a) dipartimenti; b) scuola di dottorato; c) strutture di raccordo dell'offerta formativa, centri di ricerca interateneo e scuole di specializzazione, ove costituiti. 2. L'attività didattica dell'Ateneo si esplica attraverso i corsi previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari. 3. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca sono determinate dal presente statuto e per quanto non definito sono precisate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2.	**TITOLO III – ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA** **Articolo 25 - Articolazione dell'Ateneo per la didattica e la ricerca** 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Ateneo è articolato in: **a) Corsi di studio;** **b) Centri di ricerca;** **c) Scuola di dottorato;** **d) Scuole di specializzazione, ove costituite**. *idem*
	Articolo 26 - I corsi di studio **1. L'attività didattica dell'Ateneo si esplica attraverso i corsi di studio, previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.** **2. L'organizzazione e la gestione dei corsi di studio avviene attraverso i consigli di corso di studio. I consigli di corso di studio sono composti dai docenti e dai docenti a contratto che svolgono la propria attività didattica nel corso di studio.** **3. In ciascun consiglio di corso di studio i docenti eleggono al suo interno un direttore, cui è affidata la responsabilità scientifica e amministrativa del corso, tra i docenti di ruolo.** **4. Nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, il consiglio di corso di studio avanza proposte al comitato per la didattica sull'organizzazione del corso, sull'assegnazione dei docenti ai corsi, sul calendario e gli orari delle attività didattiche, sull'utilizzazione degli spazi e su ogni altro argomento riguardante il funzionamento del corso.**

	Articolo 27 - I centri di ricerca **1. I centri di ricerca possono essere costituiti per svolgere attività di ricerca su base tematica, anche integrando i percorsi didattici e di formazione.** **2. I centri di ricerca sono costituiti sulla base di proposte formulate da docenti dell'Ateneo sulla base di progetti a durata pluriennale, secondo quanto stabilito nel regolamento di Ateneo per la ricerca.** **3. L'attivazione e la disattivazione dei centri di ricerca è approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentito il Comitato per la ricerca, sulla base dei requisiti e delle modalità stabiliti nel regolamento di Ateneo per la ricerca.** **4. Ciascun centro di ricerca elegge al suo interno un coordinatore tra i docenti di ruolo dell'Ateneo.** **5. Quanto previsto dal presente articolo non preclude lo svolgimento delle attività di ricerca in forma individuale.**
	Articolo 28 - Coordinamento dell'attività didattica e formativa e della ricerca **1. Il coordinamento dell'attività didattica, formativa e di ricerca è affidato al senato accademico, che si avvale ai fini istruttori del comitato per la didattica e del comitato per la ricerca, la cui costituzione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.** **2. Il comitato per la didattica, nominato con decreto del rettore, è costituito da:** **a) il delegato del rettore per la didattica, ove nominato, che esercita le funzioni di coordinamento;** **- i direttori dei corsi di studio;** **- un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti anche al suo interno.** **3. Il comitato per la didattica, ai sensi dell'articolo 13, svolge l'attività istruttoria e predispone e presenta al senato i documenti necessari per gli atti di sua competenza in materia di:** **a) programmazione e assetti didattici, calendario e orari delle attività didattiche, utilizzazione degli spazi e ogni altro argomento riguardante il funzionamento dei corsi di studio;** **b) attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, e altre eventuali strutture didattiche;** **c) destinazione dei posti del personale docente;** **d) valutazione della relazione triennale dei docenti in materia di didattica.** **4. Il comitato per la ricerca, nominato con decreto del rettore, è costituito da:** **a) il delegato del rettore per la ricerca, ove nominato che esercita le funzioni di coordinamento;** **b) i coordinatori dei centri di ricerca.** **5. Il comitato per la ricerca, ai sensi dell'articolo**

	13, svolge l'attività istruttoria, predispone e presenta al senato i documenti necessari per gli atti di sua competenza in materia di: **a) ripartizione delle risorse destinate alla ricerca** **b) attivazione, modifica o soppressione di centri di ricerca e altre eventuali strutture di ricerca e verifica del loro funzionamento;** **c) ove necessario per il rafforzamento delle aree di ricerca, destinazione dei posti del personale docente;** **d) valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e della relazione triennale dei docenti in materia di ricerca.**
Articolo 24 – Le strutture operative e le fondazioni universitarie 1. L'Ateneo si può avvalere di strutture operative e fondazioni per svolgere attività strumentali a sostegno dei suoi scopi istituzionali nel rispetto di quanto previsto agli articoli 6 e 8 del presente statuto. Le relazioni tra queste strutture e l'Ateneo e gli strumenti e i meccanismi di controllo rispondono alle vigenti disposizioni di legge.	**Articolo 29 – Le strutture operative e le fondazioni universitarie** *idem*
Articolo 25 - I dipartimenti 1. L'Ateneo è organizzato in dipartimenti che costituiscono le strutture fondamentali per lo svolgimento dei propri compiti per la ricerca e la didattica. 2. I dipartimenti organizzano e gestiscono: a) le attività di ricerca dei diversi settori scientifico - disciplinari che confluiscono al loro interno, anche per mezzo della costituzione in unità di ricerca; b) le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche mediante la costituzione dei consigli dei corsi di studio, e delle scuole di specializzazione, ove costituite, nonché, assieme alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, i master universitari e i corsi di perfezionamento dipartimentali. 3. I dipartimenti collaborano alla definizione delle strategie e delle politiche dell'Ateneo attraverso apporti propositivi e pareri in merito ai documenti di programmazione strategica triennale di Ateneo e ai piani di sviluppo presentati annualmente dal rettore nella conferenza di Ateneo di cui all'articolo 10 comma 2, lettera r). 4. I dipartimenti, nell'ambito del bilancio unico di Ateneo, hanno autonomia finanziaria e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge secondo le procedure operative previste dai regolamenti di ateneo. I dipartimenti hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente statuto. 5. Ai dipartimenti afferiscono, previa richiesta	**Eliminato**

approvata dal consiglio di dipartimento e dal senato accademico, tutti i professori e i ricercatori. 6. I professori e ricercatori afferenti al dipartimento possono svolgere parte della loro attività di didattica e di ricerca anche presso altri dipartimenti. 7. Fanno riferimento ai dipartimenti gli assegnisti e i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti o affini ai dipartimenti stessi, nonché i visiting professors (visiting researchers) i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del dipartimento. 8. I dipartimenti sottopongono al senato accademico le richieste di posti di professori e ricercatori nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al loro interno. Essi deliberano inoltre sulla proposta di chiamata dei professori e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza. 9. I dipartimenti disciplinano il proprio funzionamento mediante l'adozione di apposito regolamento, che deve essere approvato dal senato accademico, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Il regolamento, oltre a specificare i profili organizzativi del singolo dipartimento, può prevedere l'articolazione interna della struttura in unità di ricerca e consigli dei corsi di studio e formulare ogni altra indicazione funzionale all'esercizio dei compiti spettanti al dipartimento. 10. A ciascun dipartimento è assicurata una dotazione di personale tecnico e amministrativo, di mezzi e di strutture adeguati all'esercizio dei propri compiti.	
Articolo 26 - Modalità di costituzione dei dipartimenti 1. L'istituzione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico, contenente anche la definizione degli aspetti organizzativi e finanziari, presentato da un gruppo di docenti, il cui numero è pari ad almeno 40 unità. 2. L'attivazione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico e l'adesione di almeno 40 docenti, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento. 3. Qualora il numero dei docenti di un dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla normativa vigente, il senato accademico ne propone la disattivazione al consiglio di amministrazione. Nelle more della conclusione del procedimento di disattivazione, da concludersi nei tempi e con le modalità definite dal regolamento generale di ateneo,	**Eliminato**

il dipartimento opera in regime di ordinaria amministrazione. 4. L'Ateneo può costituire, in collaborazione con altri atenei, dipartimenti interuniversitari. Con appositi accordi gli atenei coinvolti disciplinano i profili organizzativi, le modalità di gestione e le risorse utilizzabili, nonché tutti gli altri aspetti relativi al funzionamento della struttura.	
Articolo 27 – Articolazione interna dei dipartimenti 1. Sono organi del dipartimento: il direttore, la giunta, il consiglio e la commissione didattica paritetica docenti - studenti. 2. Il dipartimento, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno e sulla base delle procedure stabilite con proprio regolamento, può essere articolato in unità di ricerca, centri, sezioni, laboratori. L'istituzione e la disattivazione delle strutture in cui si articola il dipartimento sono deliberate dal consiglio del dipartimento stesso. 3. Il regolamento del dipartimento può prevedere inoltre: un comitato per la ricerca, per il coordinamento delle attività di ricerca; un comitato per la didattica ed i consigli dei corsi di studio, per il coordinamento delle attività didattiche. 4. Il regolamento del dipartimento può altresì prevedere l'istituzione di un consiglio scientifico, formato da docenti esterni all'Ateneo, anche stranieri, per la valutazione delle proprie attività di ricerca. 5. Il dipartimento stipula intese con la scuola di dottorato e le scuole di dottorato interateneo per il coordinamento delle attività di ricerca.	**Eliminato**
Articolo 28 – Il direttore di dipartimento 1. II direttore rappresenta il dipartimento. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle rispettive delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento. 2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori a tempo pieno e indeterminato afferenti al dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. La convocazione del consiglio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi anche in giorni diversi. Le procedure di votazione sono definite dal regolamento generale di ateneo. 3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 4. Il direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico,	**Eliminato**

dandone comunicazione al rettore. 5. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo indeterminato del dipartimento, un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore. 6. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore della struttura di raccordo di cui all'articolo 31, ove costituita, e di direttore di scuola di dottorato.	
Articolo 29 – Il consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione del dipartimento. In particolare il consiglio: a) delibera il piano dell'offerta formativa; b) definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento; c) definisce i criteri e l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento; d) approva, in conformità ai regolamenti di ateneo, il regolamento di dipartimento e il regolamento di funzionamento della struttura di raccordo di cui all'articolo 31, ove costituita; e) delibera le proposte di posti di ruolo docente da sottoporre al senato accademico; f) delibera le proposte di chiamata dei docenti; g) delibera sulla attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti del dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati; h) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca; i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti; l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica; m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca; n) approva i programmi di ricerca e i corsi di studio interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i dipartimenti interessati; o) trasmette annualmente al rettore e al senato accademico una relazione sull'attività svolta dal dipartimento in materia di ricerca e di didattica. 2. Fanno parte del consiglio di dipartimento: a) il direttore; b) i professori e i ricercatori afferenti al dipartimento; c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo assegnato al dipartimento, individuato sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo; d) due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale individuati dal senato degli studenti anche nel suo ambito; e) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di	**Eliminato**

dottorato di ricerca e di specializzazione i cui settori scientifico - disciplinari fanno riferimento al dipartimento, individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo; f) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo. 3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere e), f), g), i) e l) del comma 1 del presente articolo, il consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento. 4. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.	
Articolo 30 – La giunta di dipartimento 1. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni; svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai regolamenti di ateneo e quelle che il consiglio di dipartimento ritenga di delegarle secondo le modalità e i limiti determinati dal regolamento di dipartimento. 2. Fanno parte della giunta il direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore e un numero di docenti eletti secondo quanto stabilito dal regolamento del dipartimento e nominati dal direttore. 3. La giunta dura in carica tre anni e decade comunque con il direttore del dipartimento.	**Eliminato**
Articolo 31 – Le struttura di raccordo dell'offerta formativa 1. La struttura di raccordo coordina le attività didattiche dei dipartimenti per le esigenze di gestione e razionalizzazione dell'offerta formativa. 2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto, può istituire e attivare la struttura di raccordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, su proposta di almeno due dipartimenti e acquisito il parere favorevole del senato accademico. 3. Il senato accademico definisce la denominazione istituzionale della struttura di raccordo. 4. La struttura di raccordo gestisce i servizi comuni, gli spazi e le strutture dedicate alla didattica. 5. La struttura di raccordo gestisce i corsi di studio e di perfezionamento interdipartimentali, i master interdipartimentali, la formazione permanente e la summer school, ove istituita. 6. Sono organi della struttura il consiglio e il presidente della struttura stessa.	**Eliminato**

7. Il consiglio è composto da: a) il presidente; b) i direttori dei dipartimenti di riferimento; c) i coordinatori dei corsi di studio; d) due rappresentanti degli studenti designati dal senato degli studenti nel proprio ambito. Il numero di docenti nel consiglio della struttura non potrà in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti afferenti alla struttura stessa. 8. Il consiglio è presieduto e convocato dal presidente che è nominato dal rettore tra i professori ordinari di ruolo dell'Ateneo non compresi nelle categorie di cui alle precedenti lettere b), c) e d). 9. Il presidente resta in carica per tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. 10. Il funzionamento della struttura e dei suoi organi è definito dal regolamento approvato dai dipartimenti di riferimento.	
Articolo 32 – Le commissioni didattiche paritetiche docenti e studenti 1. Le commissioni didattiche paritetiche docenti e studenti svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Individuano indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propongono al nucleo di valutazione. Formulano pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio. 2. Le commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di due docenti, designati dal consiglio di dipartimento, e due studenti iscritti ai diversi corsi di studio eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Il presidente della commissione è nominato dal consiglio del dipartimento. 3. Le commissioni durano in carica due anni.	**Articolo 30 - La commissione paritetica docenti-studenti per la didattica** **1. La commissione paritetica docenti-studenti ha la finalità di contribuire al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. In particolare:** **a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, della organizzazione didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio;** **b) formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio** **c) individua indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, e li propongono al nucleo di valutazione;** **d) redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, la trasmette al senato accademico e al nucleo di valutazione.** **2. La commissione paritetica per la didattica di Ateneo è composta da cinque docenti e un ugual numero di studenti. I docenti sono designati dal senato accademico, su proposta del comitato per la didattica, gli studenti sono individuati dal senato degli studenti. La commissione dura in carica due anni.** **3. Sulla base di quanto definito in materia di autovalutazione, Valutazione periodica e accreditamento dagli organismi di riferimento, possono essere eventualmente istituite commissioni paritetiche docenti-studenti in ciascun corso di studio, la cui composizione è stabilita dal regolamento generale di Ateneo.** **4. Il presidente della commissione paritetica per la didattica è nominato dal senato accademico, tra i**

	docenti.
Articolo 33 – La scuola di dottorato 1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire, in accordo con i dipartimenti interessati, tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Ateneo con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione. 2. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sentito il consiglio della scuola. 3. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio. 4. Il direttore della scuola è nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola stessa e sentito il senato accademico, anche tra personalità di alto profilo esterne all'ateneo, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 5. Le procedure per il funzionamento della scuola e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo sui corsi e le scuole di dottorato. 6. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività della scuola.	**Articolo 31 - Scuola di dottorato** *idem*
Articolo 34 – I centri di ricerca interdipartimentali ed interateneo 1. I centri di ricerca interdipartimentali ed interateneo possono essere costituiti tra uno o più dipartimenti dell'Ateneo con uno o più dipartimenti di altre università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale. 2. L'istituzione e l'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali e interateneo, proposta dai dipartimenti interessati, è approvata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico. 3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.	**Eliminato**
Articolo 35 – Le scuole di specializzazione 1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo	**Articolo 32 – Le scuole di specializzazione** *idem*

svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati. 2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, su proposta di uno o più dipartimenti, anche di altri atenei. 3. Sono organi delle scuole di specializzazione: a) il direttore; b) il consiglio della scuola. 4. Il direttore è nominato con decreto del rettore, presiede il consiglio e sovrintende alle attività didattiche della scuola; dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. 5. Il consiglio della scuola è composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un direttore, eletti dal consiglio o dai consigli di dipartimento coinvolti, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.	2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, **sentito il comitato per la didattica**. *idem*
TITOLO IV - STRUTTURE TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE **Articolo 36 – I centri di erogazione di servizi** 1. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di governo e alle strutture didattiche e di ricerca possono essere istituiti centri di erogazione di servizi ai quali può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 2. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2.	**TITOLO IV - STRUTTURE PER il SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA** **Eliminato**
Articolo 37 – Il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo 1. Le strutture bibliotecarie e documentali costituiscono il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'ateneo. 2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.	**Articolo 33 – Il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo** *idem*
Articolo 38 – Il sistema archivistico di Ateneo 1. L'archivio corrente, l'archivio di deposito e l'archivio storico costituiscono il sistema archivistico di Ateneo che persegue la finalità di promuovere,	**Eliminato**

sviluppare e valorizzare, in forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, tenuta e tutela dei documenti prodotti dall'ateneo nell'esercizio delle proprie funzioni e a supporto delle attività svolte dagli organi e dalle strutture dell'ateneo medesimo. 2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.	
Articolo 39 – Il sistema dei laboratori di Ateneo 1. I laboratori tecnici e scientifici costituiscono il sistema dei laboratori di Ateneo che persegue le finalità di sviluppare, promuovere e sperimentare, in forme integrate e coordinate, le attività di supporto alla ricerca e alla didattica dell'Ateneo. 2. Il sistema dei laboratori è diretto da un coordinatore scientifico nominato dal rettore tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo, sentito il senato accademico. 3. Le modalità organizzative e funzionali del sistema dei laboratori dell'Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.	**Articolo 34 - Il sistema dei laboratori di Ateneo** **1. I laboratori tecnici e scientifici, che costituiscono il sistema dei laboratori di Ateneo, svolgono attività di supporto alla ricerca e alla didattica dell'Ateneo e attività per la committenza esterna.** **2. Il sistema dei laboratori è diretto da un coordinatore scientifico nominato dal rettore tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo, sentito il senato accademico.** **3. Le modalità organizzative e funzionali del sistema dei laboratori dell'Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.**
TITOLO V - AUTONOMIA REGOLAMENTARE **Articolo 40 – I regolamenti di organizzazione** 1. L'organizzazione dell'Ateneo è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto: a) dal regolamento generale di ateneo; b) dal regolamento del senato degli studenti; c) dai regolamenti delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III. 2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al Capo I del Titolo II. Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Ateneo e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al comma 3. Il regolamento generale di ateneo è deliberato, a norma dell'articolo 13, comma 1, dal senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla normativa vigente. 3. Il regolamento del senato degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui all'articolo 20, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi di ogni ordine e grado dell'Ateneo, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza. Esso è deliberato dal senato degli	**TITOLO V - AUTONOMIA REGOLAMENTARE** **Articolo 35 – I regolamenti di organizzazione** 1. L'organizzazione dell'Ateneo è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto: a) dal regolamento generale di ateneo; b) dal regolamento del senato degli studenti; **c) dal regolamento per la ricerca** **d) dal regolamento per la didattica** 2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al Capo I del Titolo II. Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Ateneo e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al comma 3. Il regolamento generale di ateneo è deliberato, a norma dell'articolo 13, comma 1, dal senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla normativa vigente. **3. Il regolamento del senato degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi di ogni ordine e grado dell'Ateneo, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza. Il regolamento definisce le regole**

studenti, a norma dell'articolo 20, comma 5, lettera b), sentito il senato accademico, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla normativa vigente. 4. I regolamenti delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono. Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito agli articoli 29, 31 e 33. Il senato accademico verifica i predetti regolamenti e può motivatamente richiederne l'esame all'organo deliberante. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore.	**generali per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e la gestione delle attività culturali promosse dal senato stesso o proposte dagli studenti dell'ateneo. Esso è deliberato dal senato degli studenti, sentito il senato accademico, ed è emanato dal rettore con proprio decreto.** **4. Il regolamento per la ricerca è deliberato dal senato accademico ed è emanato con decreto del rettore. Il regolamento disciplina i requisiti per la costituzione dei centri di ricerca e la loro organizzazione, e il sistema di finanziamento di Ateneo alle attività di ricerca** **5. Il regolamento per la didattica è deliberato dal senato accademico ed è emanato con decreto del rettore. Il regolamento disciplina il funzionamento dei consigli dei corsi di studio e il sistema di finanziamento di Ateneo alle attività di didattica**
Articolo 41 – I regolamenti degli ordinamenti didattici 1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'Ateneo ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dalle sue modifiche ed integrazioni, rispettivamente: a) dal regolamento didattico di ateneo; b) dai regolamenti didattici dei corsi di studio. 2. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla normativa vigente. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di ateneo di cui al comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 32, sentito il senato degli studenti.	**Articolo 36 – I regolamenti degli ordinamenti didattici** *idem* 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di ateneo di cui al comma 2, dal senato accademico, previo parere dell**a** commission**e** **paritetica** di cui all'articolo **30**, sentito il senato degli studenti.
Articolo 42 – Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità 1. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità. Il regolamento è adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore. 2. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce gli ambiti di autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa delle	**Articolo 37 – Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** *idem*

strutture per la didattica e per la ricerca nonché dei centri di servizio e dei sistemi di ateneo.	
TITOLO VI – NORME COMUNI **Articolo 43 – Validità delle deliberazioni degli organi collegiali** 1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti. 2. Non concorrono alla determinazione del numero legale delle sedute degli altri organi collegiali gli aventi diritto a voto che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione scritta. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.	**TITOLO VI – NORME COMUNI** **Articolo 38 – Validità delle deliberazioni degli organi collegiali** *idem*
Articolo 44 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali 1. I docenti e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo statuto possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta. 2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni due anni e il relativo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. 3. I titolari di cariche e i componenti degli organi collegiali possono rimanere in carica dopo la scadenza del proprio mandato per non più di 45 giorni secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 4. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.	**Articolo 39 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali** *idem*
Articolo 45 – Incompatibilità e decadenza 1. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione. 2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora ne facciano parte; b) essere componenti di altri organi dell'Ateneo salvo che del consiglio di dipartimento e del senato degli studenti; c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle	**Articolo 40 – Incompatibilità e decadenza** 1. La condizione di **docente** a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione. *idem*

scuole di specializzazione o far parte del consiglio delle scuole di specializzazione; d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 4. Il titolare di una carica, salvo giustificato motivo, decade dal mandato conferito qualora la sua assenza si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi in caso di organo monocratico e per più di tre sedute consecutive in caso di componente degli organi collegiali.	
Articolo 46 - Indennità di carica 1. Il consiglio di amministrazione stabilisce le indennità di carica e i compensi per la partecipazione agli organi dell'Ateneo di cui al Titolo II e per l'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo i criteri e le modalità disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 2. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse. 3. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.	**Articolo 41 - Indennità di carica** *idem*
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI **Articolo 47 - Interpretazioni** 1. Nello statuto: a) per professori, s'intendono i professori straordinari, ordinari ed associati e i professori a tempo determinato; b) per docenti, s'intendono i professori straordinari, ordinari, associati e i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato; c) per ricercatori, s'intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento; d) con l'espressione "personale tecnico e amministrativo", s'intende tutto il personale dipendente non docente dell'Ateneo di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;	**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI** **Articolo 42 - Interpretazioni** *idem*

e) con l'espressione "personale", s'intende il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e dirigente.	
Articolo 48 - Modifiche dello statuto 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, previo parere a maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti. I dipartimenti, la scuola di dottorato e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.	**Articolo 43 - Modifiche dello statuto** **1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, previo parere a maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione e sentito, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti. I docenti, nel numero indicato dal regolamento generale di Ateneo,** la scuola di dottorato e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.
Articolo 49 - Emanazione ed entrata in vigore dello statuto e delle sue modifiche 1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Ateneo ai sensi della normativa vigente. 2. Lo statuto e le relative modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione in Gazzetta Ufficiale. 3. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al comma 2, gli organi di governo dell'ateneo e quelli delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III, deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.	**Articolo 44 - Emanazione ed entrata in vigore dello statuto e delle sue modifiche** *idem*
Articolo 50 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati 1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, a meno di diverse indicazioni legislative nazionali. 2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III hanno decorrenza dalla data del provvedimento di nomina.	**Articolo 45 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati** **Articolo 45 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati** **1. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, a meno di diverse indicazioni legislative nazionali.** **2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo alle elezioni ad eccezione del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che decorre dal 1° gennaio.** **3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membro di un organo collegiale designato con procedura elettorale, il titolare subentrante, anche in caso di elezioni suppletive, completa il mandato del membro cessato. Lo scorcio di mandato conta, ai fini della non rieleggibilità, se supera la metà del mandato ordinario.** **4. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non siano esplicitamente previste dallo Statuto norme diverse, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica, la**

	rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. Tali norme non si applicano ai direttori dei corsi di studio e dei centri di ricerca
Articolo 51 - Tempo pieno 1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.	**Eliminato**
Articolo 52 - Poteri d'ordinanza 1. I direttori di dipartimento provvedono, in casi straordinari di necessità e di urgenza, ad adottare atti anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche. Tali atti sono sottoposti a ratifica da parte dell'organo competente entro sessanta giorni dalla loro emanazione, pena la cessazione degli effetti derivanti dagli atti stessi.	**Eliminato**
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE **Articolo 53 – Norme transitorie** 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, si procede alla costituzione dei dipartimenti e, conseguentemente, alla costituzione degli ulteriori organi previsti per legge e dal presente statuto. 2. Fino alla costituzione dei nuovi organi accademici previsti dalla legge e dal presente statuto restano in carica gli organi esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto, fatta eccezione per il rettore il cui mandato è prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della legge n. 240/2010. Ciascun organo esercita anche le funzioni conferite per legge e per statuto all'organo corrispondente. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 ed entro dieci giorni dalla sua scadenza, il rettore provvede con proprio provvedimento alla costituzione dei dipartimenti, tenuto conto delle indicazioni collettivamente provenienti dai docenti. Con altro provvedimento e nel medesimo termine avvia i procedimenti, ivi compresi quelli elettorali, necessari per la costituzione di tutti gli organi d'Ateneo. Le elezioni debbono essere tenute entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 4. In prima applicazione, le norme elettorali per la costituzione degli organi accademici e per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente statuto sono deliberate dal senato accademico in carica al momento dell'emanazione dello statuto stesso. 5. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto restano applicabili, in quanto compatibili, i regolamenti e i codici previgenti.	**TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE** **Articolo 46 - Norme transitorie** 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, si procede **allo scioglimento dei dipartimenti** e, conseguentemente, alla costituzione degli ulteriori organi previsti per legge e dal presente statuto. *idem*